



ZONA SOCIALE N° 5

Comuni di: Castiglione del Lago – Città della Pieve – Magione – Paciano -
Panicale Passignano s.T. – Piegaro – Tuoro s.T.

S.A.L. “Servizio di Accompagnamento al Lavoro”

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (S.A.L.)

Normativa di riferimento:

Piano Sociale Regionale 2000 – 2002 DCR 20.12.99 n.759 (Istituzione dei S.A.L.)
Piano Sociale di Zona 2000 – (Istituzione dei S.A.L.)

Documenti da scaricare:

Deliberazione della Giunta Regionale n. 597 del 26/05/2014 "Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1, della L.R. n. 17 del 17 settembre 2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini. Modifiche e integrazioni della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354" e successive modificazioni al giugno 2014

(Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 29 del 18 giugno 2014).



Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il Servizio di Accompagnamento al Lavoro, in seguito denominato SAL.

Il SAL è un servizio comunitario a scala sovra-comunale, riferito alla Zona Sociale n. 5, comprendente i Comuni di Castiglione del Lago, Citta' della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano s.T., Piegaro, Tuoro s.T.

Il modello operativo e metodologico trova riferimento nell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 2

Obiettivi

Il SAL persegue l'obiettivo di rispondere ai bisogni di inclusione socio-lavorativa e terapeutico-riabilitativa di cittadini esposti al rischio di esclusione sociale, meglio indicati al successivo art.3

Art. 3

Destinatari

I soggetti destinatari del SAL sono:

1. Persone con disabilità così come definite dalla L. 104/92;
2. Persone per le quali esiste un progetto di intervento da parte dei Servizi di Salute Mentale;
3. Tossicodipendenti e alcolisti inseriti in programmi terapeutici e stabilizzati farmacologicamente;
4. Ex detenuti e soggetti inseriti in area penale ammessi alle misure alternative alla detenzione;
5. Persone in età lavorativa seguiti dai servizi sociali di territorio;
6. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
7. Persone non residenti, con un percorso terapeutico riabilitativo in atto presso strutture presenti nel territorio della Zona Sociale, previo coinvolgimento economico da parte del Comune di residenza.

Art. 4

Funzioni

Al SAL è attribuita la funzione di accompagnamento al lavoro e di inserimento terapeutico di cittadini connotati come "fasce deboli" esposte al rischio di esclusione sociale.

In particolare:

progettazione di percorsi individualizzati di sostegno alla autonomia lavorativa;
attivazione e gestione degli strumenti specialistici di accompagnamento al lavoro e di inclusione sociale;
mediazione specialistica;
consulenza aziendale;
tutoraggio ed affiancamento nei tirocini extracurricolari e nei percorsi terapeutico riabilitativi.



Art. 5 Organi

Gli organi del SAL sono:

1- Il Coordinamento Inter-Istituzionale, composto dal Referente dell' "Area inclusione socio lavorativa", individuata all'interno dell'equipe tecnica dell'Ufficio del Piano di Zona dei Comuni della Zona Sociale, dal Responsabile del SAL, dal Referente Sociale del Distretto del Trasimeno - Azienda USL n.2 - e dal Referente del soggetto esterno a cui è affidata la gestione dei servizi di mediazione specialistica ed accompagnamento al lavoro.

2-Il Coordinamento Tecnico-Operativo, composto dal Responsabile del SAL della Zona Sociale e dagli Operatori del soggetto esterno a cui è affidata la gestione dei servizi di mediazione specialistica ed accompagnamento al lavoro.

Art. 6 Funzioni degli Organi

Il Coordinamento Inter-Istituzionale:

- a) programma la promozione del servizio sul territorio;
- b) progetta l'innovazione del servizio;
- c) definisce gli strumenti di verifica;
- d) supervisiona il servizio;

Il Coordinamento Tecnico-Operativo:

- a) progetta, gestisce e verifica i percorsi di accompagnamento al lavoro, collaborando ed integrandosi con i Servizi Sociali dei Comuni, con i Servizi Socio Sanitari di Base e Specialistici della Azienda USL, nonché con i Servizi Specialistici per l'Impiego.

Art. 7 Requisiti di accesso

Per l'accesso al SAL gli utenti:

1. Devono essere segnalati dai Servizi presso i quali sono in carico;
2. Devono essere iscritti all'anagrafe della popolazione residente dei rispettivi Comuni appartenenti alla Zona Sociale n.5, fatta eccezione per coloro che rientrano nell'art.3 - comma 7;
3. Devono essere in età lavorativa;
4. Devono risultare disoccupati.

Art. 8 Strumenti di accompagnamento al lavoro e di inclusione sociale

1)ORIENTAMENTO: individuazione delle capacità e delle competenze dell'utente attraverso un counseling individuale;

2)TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO(ex Borsa Osservazione): percorso formativo ed orientativo finalizzato ad agevolare le scelte professionali di



coloro che hanno conseguito un titolo di studio o una qualifica professionale nei dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio.

3) TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO REINSERIMENTO AL LAVORO (ex Borsa Lavoro): sperimentazione dell'utente in un contesto lavorativo finalizzata a verificare le sue effettive e potenziali capacità lavorative, inoltre nell'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento di mansioni lavorative finalizzate al formale inserimento lavorativo. E' rivolto ai disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità e lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.

4) TIROCINIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO (EX Borsa Terapeutica): percorso finalizzato a garantire all'utente la socializzazione, il potenziamento e il mantenimento della propria autonomia. Si configura come uno strumento in favore dei cittadini con disabilità fisica e psichica, in età lavorativa, che non possono essere inseriti in contesti lavorativi produttivi. Tali percorsi dovranno essere condivisi con il Gruppo di Monitoraggio attivato dal Servizio Politiche attive del Lavoro della Regione dell'Umbria, al fine di validare le esigenze specifiche dei progetti personalizzati anche attraverso i singoli piani terapeutici riabilitativi.

Art. 9

Disciplina degli strumenti di accompagnamento al lavoro e di inclusione sociale

L'esplicitazione normativa, metodologica e finanziaria riguardante gli strumenti di accompagnamento al lavoro e di inclusione sociale di cui all'art. 8, sarà disciplinata con atto gestionale del Comune Capofila della Zona Sociale n. 5.